

N. R.G. 6576/2018



TRIBUNALE DI BARI

Tribunale delle Imprese

Sezione Quarta Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

- dott.ssa Raffaella Simone	Presidente
- dott. Francesco Cavone	Giudice Rel.
- dott. Michele De Palma	Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 6576 del Ruolo Generale dell'anno 2018,

TRA

PELLICANI Vincenzo (C.F.: PLLVCN55M04H645L) e **AMENDUNI Giustina** (C.F.: MNDGTN68E50H645S), rappresentati e difesi dall'avv. Vito Petrarota come da mandato in atti;

-ATTORI-

E



Società Cooperativa Edilizia a r.l. Domus, (P.I.:05670000727), in persona del Presidente pro tempore Gramegna Antonio, con sede legale in Ruvo di Puglia alla via Verga n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Luca Gagliardi;

SORICE Salvatore (C.F.: SRCSV85D23H645E), rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Teresa Losito e Michele Ippedico, come da mandato in atti;

GRAMEGNA Antonio (C.F.: GRMNTN67T13A883M) e **LOVINO Cleto** (C.F.: LVNCLT71A23H645H), rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Maldera come da procura in atti;

- CONVENUTI -

Precisate le conclusioni con specifico riferimento all'eccezione di compromesso arbitrale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di replica.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori convenivano in giudizio innanzi al Tribunale delle Imprese di Bari la Società Cooperativa Edilizia a r.l. Domus, Antonio Gramegna, Cleto Lovino e Salvatore Sorice chiedendo, previo accertamento della violazione dei diritti statuari e del principio di mutualità, la condanna della società cooperativa a rimborsare la somma complessiva pari a euro 60.000,00 versata in conto alloggio e la condanna in solido del Presidente Antonio Gramegna e dei consiglieri Cleto Lovino e Salvatore Sorice al risarcimento del danno subito, con vittoria delle spese di lite.

Si costituivano con apposite comparse i convenuti contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto ed eccependo in particolare:

- il difetto di legittimazione attiva;
- l'inammissibilità della domanda in ragione della sussistenza di apposita clausola statutaria compromissoria;
- l'infondatezza nel merito dell'azione proposta in giudizio.



La causa veniva istruita con le sole prove documentali prodotte in giudizio dalle parti processuali.

In via preliminare occorre innanzitutto delibare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e di compromesso sollevata in giudizio.

La prima eccezione è infondata, costituendo una questione di merito la valutazione della sussistenza o meno della titolarità della posizione sostanziale prospettata dagli attori nell'atto introduttivo del presente giudizio.

Quanto alla seconda eccezione, in base all'art. 31 dello statuto della Società Cooperativa Edilizia a r.l. Domus " *Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 32, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:*

- a) *tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico;*
- b) *le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci ovvero promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale".*

In base all'art. 32 del medesimo statuto "*Gli arbitri sono in numero di tre e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede legale della Cooperativa.....Gli arbitri decidono secondo diritto*".

Si tratta di una clausola compromissoria per arbitrato rituale perfettamente valida in quanto corrispondente ai requisiti previsti in merito dall'art. 34, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, essendo stata prevista la nomina da parte di un organo terzo ed imparziale.

Il presente giudizio infatti verte su diritti disponibili relativi al rapporto sociale, avendo ad oggetto diritti di natura sociale e patrimoniale.

Ne consegue l'improcedibilità del presente giudizio ai sensi dell'art. 806 e seguenti



c.p.c. per previsione statutaria di una clausola compromissoria per arbitrato rituale, con conseguente esclusione della possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria. L'accoglimento dell'eccezione di compromesso comporta l'assorbimento di ogni altra questione preliminare o di merito sollevata in giudizio.

Quanto alle spese di lite ritiene il Collegio sussistenti ragioni per derogare al principio della soccombenza, considerata la soluzione in rito della causa e la complessità delle questioni inerenti all'interpretazione delle clausole compromissorie inserite negli statuti societari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale quale Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Vincenzo Pellicani e Giustina Amenduni nei confronti della Società Cooperativa Edilizia a r.l. Domus, di Salvatore Sorice, Antonio Gramegna e Cleto Lovino, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:

- 1) dichiara l'improcedibilità della domanda;
- 2) compensa le spese di lite tra le parti processuali.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 30 novembre 2020.

Il Giudice Relatore

dott. Francesco Cavone

Il Presidente

dott.ssa Raffaella Simone

